

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO – MAG. DEL LAVORO

ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare

ex art. 700 c.p.c. e con istanza ai sensi

dell'art. 151.p.c.

P E R: Rizzo Maria Antonietta, nata ad Atripalda (AV) il 15.05.1963 e residente in Mercogliano (AV) alla via Marcone, n. 109, C.F. RZZMNT63E55A489I, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pio Orlando, C.F. RLN PIO 75P21 A783Q e dall'Avv. Fioravante Orlando, C.F. RLNFVN72T29A783Z.

PEC: fioravanteorlando@pecavvocati.com tel/fax 0824316176, elettivamente domiciliata in Benevento alla via S.G.B. Della Salle, n. 45- giusta mandato in calce, allegato al presente file in data odierna;

- Ricorrente -

C O N T R O: Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rapp.te, p.t., in via Ponte Della Maddalena, 55, Napoli, rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato, alla via Diaz, n. 11, Napoli 80134 – PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it
c.f. 80030620639

– Resistente -

C O N T R O: Ufficio Scolastico Regionale del Molise, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura di Stato, corrente, con sede a Campobasso, cap. 86100 alla via Garibaldi, n. 124 pec: ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it



c.f. 92012810708

—

Resistente -

C O N T R O: Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in persona del legale rapp.te p.t.,rapp.to e difeso dall'Avvocatura di Stato, corrente, con sede a (cap 70121) Bari alla via Melo, n. 97, PEC: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

c.f. 93003250722

Resistente -

Fatto

che la dirigente scolastica, Rizzo Maria Antonietta, idonea al concorso per dirigente scolastico nell'anno 2013, indetto dal Miur il 13/07/2011, attualmente lavora, per l'anno 2019-2020 a Campobasso presso l'istituto comprensivo “G.A. Colozza” con la qualifica di dirigente scolastico (**vedasi allegato, n. 1**, ordinanza del Tribunale di Foggia, Giudice dott.ssa Ricucci + decreto Ufficio scolastico Regione Molise assegnazione sede da pag. 1 a pag. 5);

che la ricorrente, infatti, aveva impugnato il diniego al trasferimento in riferimento alla mobilità dell'anno 2018/2019; il Tribunale di Foggia riconosceva alla ricorrente il diritto a trasferirsi nella Regione Molise. La ricorrente chiedeva il trasferimento in Regione Molise per mancanza di posti in Regione Campania al fine di avvicinarsi il piu possibile alla residenza del proprio padre beneficiario della legge 104/92 art. 3, comma 3;

che la stessa, per il successivo anno (a.s. 2019/2020) produceva, questa volta, domanda di mobilità interregionale per

2



la sola Regione Campania, nei termini di scadenza indicati; nella domanda di mobilità venivano indicate sia le istituzioni scolastiche, preferite, sia richieste sulle intere province, nel seguente ordine: Benevento – Avellino – Napoli - Caserta - Salerno. La Rizzo non riusciva ad ottenere la mobilità per la Regione Campania. (**vedasi allegato 2**, domanda di mobilità interregionale in entrata per la Regione Campania, + dichiarazione di assistenza genitore disabile, dichiarazione di essere l'unica ad assistere il genitore + omologa per legge 104/92, curriculum vitae dott.ssa Rizzo da pag. 6 a pag. 24);

che l'esigenza della richiesta di mobilità interregionale della ricorrente è riconducibile ad una grave situazione familiare. Infatti, nell'anno 2016, al padre della ricorrente veniva riconosciuta l'handicap in situazione di gravità, ai sensi della rt. 3, comma 3 L. 104/92. La dirigente Rizzo, risulta essere l'unica a poter accudire il sig. Rizzo Angelo (padre) residente in Benevento alla via Giacomo Puccini, n. 4: (**vedasi allegato**, n. 2)

che il Miur con nota n. 0023398 del 03/06/2019 stabiliva i criteri generali relativi alle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici, fornendo, quindi, indicazioni operative ai Direttori ed ai Dirigenti Titolari degli USR. (**allegato 3**, circolare Miur del 03/06/2019, n. 0026398 da pag. 25 a pag.28);

che l'Usr Campania destinava con prot. AOODRCA n. 14213 del 14 giugno 2019, il 30% dei posti liberi e vacanti alla mobilità interregionale; in tutto, quindi, 17 posti per la mobilità interregionale, pari al 30% dei posti liberi e disponibili. In



particolare, con quest'ultimo decreto l'USR Campania stabiliva: istituti normo dimensionati 946; posti disponibili 56; posti per rientri 17 (mobilità interregionale). l'USR Campania, pubblicava in data 15 luglio 2019, con decreto n. 0016314 del 15 luglio 2019, la mobilità dei dirigenti scolastici, incluso quella interregionale, senza assegnare la sede alla ricorrente che restava praticamente esclusa. L' Usr Campania riconosceva inizialmente per la mobilità interregionale, 16 sedi disponibili. Un ulteriore sede veniva assegnata successivamente con decreto n. 0016641 del 19 luglio 2019. Le sedi quindi conferite per la mobilità interregionale erano, in tutto, pari a 17 (**allegato, n. 4, decreto protocollo n. 14213 del 14 giugno 2019 + decreto di mobilità n. 0016314 del 15 luglio 2019, integrazione decreto di mobilità n. 0016641 del 19/07/2019 da pag. 29 a pag. 42)**)

che otteneva, invece, il trasferimento interprovinciale il dott. Lieto Attilio dal Molise, scuola I.S.I.S. Cuoco – Manuppella, alla Campania presso l'istituto I.C. Perna Dante di Avellino. Il dott. Lieto Attilio otteneva la mobilità interprovinciale beneficiando della legge 104/92 art. 3, comma 1, personale. Il dott. Lieto Attilio, aveva ottenuto, già nell'anno precedente, mobilità interregionale dalla Regione Lazio alla Regione Molise presso l'istituto Cuoco Manuppella sempre beneficiando della legge 104 personale, vedasi allegato, n. 5 pag. 75,76. Il dott. Lieto Attilio non ha mai preso servizio presso l'istituto Cuoco Manuppella atteso che riceveva incarico presso Ufficio Scolastico Regionale Campania (comando presso il M.I.U.R. Ufficio scolastico



Regionale Campania), vedasi allegato, n. 5, pag. 44, 47, 71,72. E' evidente che il dott. Lieto Attilio, in riferimento all'ultima mobilità interregionale 2019 – 2020, non poteva beneficiare della legge 104/92 art. 3, comma 1 personale atteso che il dott. Lieto, al momento della presentazione della domanda di mobilità, già si trovava in Regione Campania per incarico dallo stesso USR Campania, vedasi allegato, n. 5, pag. 44, 47, 71,72. Il dott. Lieto Attilio doveva rimanere nella Regione Molise in quanto non poteva usufruire della legge 104/92 personale. Per lo stesso doveva applicarsi l'art. 4, comma 5, del D.M. 635 del 27 agosto 2015 – attuativo dell'art. 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – a norma del quale “ *I destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella Regione assegnata per almeno un triennio*”. Il dott. Lieto Attilio, a parere di questa difesa, deve prima rientrare nel proprio istituto scolastico, assegnatogli con la mobilità interregionale 2018/2019, “istituto Cuoco Manuppella MOLISE”, e successivamente al termine dell'anno scolastico presentare nuova domanda di mobilità interregionale usufruendo della propria legge 104/92 personale in deroga alla legge sopra menzionata. E' evidente che l'istituto l'istituto I.C. Perna Dante di Avellino ben può essere attribuito alla dott.ssa Rizzo beneficiaria della legge 104/ art. 3, comma 3 del padre. **(allegato, n. 5, richiesta documenti all'USR Campania legge 241/90 + curriculum vitae del dott. Lieto Attilio + 104/92 personale art. 3, comma 1 + incarico presso il Comune di Aiello**



Del Sabato (AV) per Usr Campania + domanda di mobilità del dott. Lieto Attilio + mobilità del 13/07/2018 della REGIONE MOLISE dove Lieto Attilio otteneva il trasferimento presso l'istituto Cuoco Manuppella (Molise) da pag. 43 a pag. 77)

che il decreto ministeriale n. 405 del 08 maggio 2019, inoltre, prevede per la Regione Campania 983 istituzioni scolastiche di cui 45 sottodimensionate di cui c.p.i.a. 8; totale scuole per la Regione Campania da coprire con incarico a tempo indeterminato, **946**: le 45 scuole sottodimensionate, invece, in reggenza. Quindi, le scuole calcolate dal Ministero, per la sola Regione Campania, da coprire con incarico a tempo indeterminato, venivano stabilite in numero **946, vedasi allegato, n. 6, pag. 80**. Nello stesso decreto si legge, infatti: *nella presente tabella, alla lett. B) è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate che, come previsto dalla legge n. 111/2011, così come modificata dalla legge n. 183/2011, dovranno essere assegnate con incarico di reggenza. Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato... Pertanto le istituzioni scolastiche da coprire con incarico a tempo indeterminato sono 7.859 per tutta l'Italia, per la sola **Regione Campania, invece, 946. (allegato, n. 6, decreto n. 0000405 del 08/05/2019 da pag. 78 a pag. 80)***

che l'Usr Campania, invece, con registro **ufficiale n.0018830 del 27 agosto 2019**, conferiva illegittimamente, in reggenza, sia le



scuole sotto dimensionate che le scuole normo dimensionate in violazione alle norme di legge e ai dettami del Ministero. L'Usr Campania, infatti, poteva affidare in reggenza solo le scuole sotto dimensionate e non anche, invece, le scuole normo dimensionate. L'USR Campania conferiva in reggenza non solo le 45 scuole sottodimensionate ma anche i 17 istituti normo dimensionati che dovevano essere affidati invece a dirigenti scolastici effettivi. È EVIDENTE CHE I CONTI NON TORNANO, ATTESO CHE SE CON DECRETO prot. AOODRCA n. 14213 del 14 giugno 2019, SI STABILIVANO UN NUMERO DI 946 ISTITUTI NORMO DIMENSIONATI ED ALCUNI DI TALI ISTITUTI SONO STATI AFFIDATI ILLEGITTIMAMENTE IN REGGENZA , È EVIDENTE CHE LE PRESCRIZIONI DEL MIUR DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE n. 405 del 08 maggio 2019 NON VENIVANO RISPETTATI. IN PRATICA L'USR CAMPANIA NON HA RICOPERTO CON DIRIGENTE SCOLASTICO EFFETTIVO TUTTI I 946 ISTITUTI NORMO DIMENSIONATI ATTESO CHE 17 DI QUESTI SONO STATI CONFERITI, ILLEGITTIMAMENTE IN REGGENZA. SI CHIEDE QUINDI LA DISAPPLICAZIONE DEL DECRETO prot. AOODRCA n. 14213 del 14 giugno 2019 ATTESO CHE ILLEGITTIMO E CONTRARIO ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE E DEL DECRETO MIUR.

che le scuole normo dimensionate, infatti, dovevano, ai sensi del decreto ministeriale n. 405 del 08 maggio 2019, essere affidate a dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato.



che, nella Regione Campania, ci sono molti istituti scolastici, normo dimensionati, sprovvisti di dirigente effettivo, che ogni anno vengono attribuiti in reggenza, a discapito degli alunni e degli insegnanti (**vedasi allegato, n. 7, decreto n. 0018830 del 27/08/2019, istituti normo dimensionati affidati illegittimamente in reggenza da pag. 81 a pag. 85**);

che, l'istituto scolastico normo dimensionato “Pietro Paolo Parzanese” di Ariano Irpino, è stato affidato al dirigente scolastico Manganiello Alfonzina; a quest'ultima è stata affidata, in reggenza, in violazione di legge, anche, la scuola, **normo dimensionata**, F. De Santis, ubicata in Lacedonia. Ciò sta a significare che la dott.ssa Manganiello sarà costretta a ricoprire più ambiti scolastici a discapito degli alunni ed insegnanti. (**vedasi allegato, n. 7, decreto n. 0018830 del 27/08/2019, istituti normo dimensionati affidati in reggenza da pag. 81 a pag. 85**););

che l'istituto scolastico, “De Santis” è un istituto normo dimensionato sprovvisto di dirigente effettivo. Il dirigente in reggenza, dott.ssa Manganiello, sarà costretta, in violazione di legge, a ricoprire sia l'istituto in reggenza “De Santis” che l'istituto effettivo “Pietro Paolo Parzanese”.

che, l'istituto scolastico normo dimensionato “De Gruttola” di Ariano Irpino, è stato affidato al dirigente scolastico Petrosino Pietro; a quest'ultimo è stato affidato, in reggenza, in violazione di legge, anche la scuola, **normo dimensionata**, istituto comprensivo I.C. A. MANZI Di Calitri. Ciò sta a significare che



il dott. Petrosino sarà costretto a ricoprire più ambiti scolastici a discapito degli alunni ed insegnanti. (**vedasi allegato, n. 7, decreto n. 0018830 del 27/08/2019, istituti normo dimensionati affidati in reggenza da pag. 81 a pag. 85););**

che, l'istituto scolastico **normo dimensionato** “Francesco De Santis” di Sant'Angelo Dei Lombardi alla via Boschetto, n. 1, è stato affidato al dirigente scolastico Cipriano Gerardo; a quest'ultimo è stato affidato, in reggenza, in violazione di legge, anche la scuola, **normo dimensionata**, istituto comprensivo F. De Santis di Caposele. Ciò sta a significare che il dott. Cipriano sarà costretto a ricoprire più ambiti scolastici, normo dimensionati, a discapito degli alunni ed insegnanti. (**vedasi allegato, n. 7, decreto n. 0018830 del 27/08/2019, istituti normo dimensionati affidati in reggenza da pag. 81 a pag. 85);)**

che l'istituto scolastico, “istituto De Santiis” di Caposele è un istituto normo dimensionato sprovvisto di dirigente effettivo. Il dirigente in reggenza, dott. Cipriano, sarà costretto, in violazione di legge, a ricoprire sia l'istituto in reggenza che l'istituto effettivo “F. De Santis ” di Sant'Angelo Dei Lombardi;

che, l'istituto comprensivo, **normo dimensionato**, “Criscuoli” di Sant'Angelo Dei Lombardi, è stato affidato al dirigente scolastico Trunfio Nicola; a quest'ultimo è stato affidato, in reggenza, in violazione di legge, anche la scuola, **normo dimensionata**, istituto comprensivo T. Tasso di Bisaccia. Ciò sta a significare che il dott. Trunfio sarà costretto a ricoprire più ambiti scolastici



a discapito degli alunni ed insegnanti. (**vedasi allegato, n. 7, decreto n. 0018830 del 27/08/2019, istituti normo dimensionati affidati in reggenza da pag. 81 a pag. 85);)**

che l'istituto comprensivo T. Tasso di Bisaccia è un istituto normo dimensionato sprovvisto di dirigente effettivo. Il dirigente in reggenza, dott. Trunfio, sarà costretto, in violazione di legge, a ricoprire sia l'istituto in reggenza che l'istituto effettivo "Criscuoli" di Sant'Angelo Dei Lombardi;

che la ricorrente impugnava il diniego al trasferimento e presentava contestualmente istanza di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90 (vedasi allegato n. 8 istanza di accesso agli atti + impugnativa da pag. 86 a pag. 88);

DIRITTO

La mobilità interregionale riguarda i dirigenti scolastici che chiedono il cambio di Regione. Attualmente la materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall'art. 19 D.lgs, n. 165 del 2001, nonché dagli art. 7 e 9 del C.C.N.L., area V, sottoscritto in data 15 luglio 2010. (**vedasi allegato, n. 9, estratto contratto collettivo art. 9 del C.C.N.L., area V del 15 luglio 2010 + legge D.lgs n. 165 del 2001, da pag. 89 a pag.93)**

L'art. 9, comma IV del C.C.N.L. Stabilisce: *“Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una*



mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente...

L'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 9, comma I, II, III, C.C.N.L del 15/07/2010 stabilisce, invece, i cosiddetti criteri contrattuali:

I commi 1 e 1-bis dell'art. 19 del D.lgs., n. 165/2001, stabiliscono: *“ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché dalle esperienze...**L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta**; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”*

L'Usr Campania con decreto stabiliva per la mobilità interregionale una disponibilità di 17 posti, ossia il 30% sui posti liberi e disponibili. (vedasi allegato, n. 4, decreto mobilità).

Il ricorrente, chiede la nullità o, comunque, la disapplicazione del decreto del 14 giugno n. 14219 In quanto ILLEGITTIMO nonché del decreto mobilità, atteso che l'USR Campania ha indicato solo 17 sedi disponibili per la mobilità interregionale, pari al 30% dei



posti disponibili. I posti liberi e disponibili, in ogni caso, erano superiori rispetto a quelli calcolati dall'USR Campania; L'Usr Campania, doveva, infatti, far rientrare tra le sedi libere e disponibili, anche, gli istituti normo dimensionati affidati, illegittimamente, invece, in reggenza.

E' provato, come ampiamente dedotto sopra, che le sedi libere e disponibili erano superiori rispetto a quelle calcolate dall'USR Campania. Ed, infatti, l'USR Campania doveva calcolare tra le sedi libere e disponibili anche gli istituti **normo – dimensionati** affidati, illegittimamente, in reggenza. Ed, infatti, il Ministero dell'istruzione con decreto, n. 0000405 del 08/05/2019 (vedasi allegato, n. 6) aveva stabilito per la Regione Campania n. 946, sedi, da assegnare a dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato. L'USR Campania ha completamente disatteso alle istruzioni del MIUR, conferendo, illegittimamente, in reggenza, anche istituti normo dimensionati; istituti normo dimensionati, invece, che dovevano rientrare tra le sedi libere e disponibili o in ogni caso essere affidati a dirigente scolastico effettivo. Gli istituti Normo dimensionati dati in reggenza, si ripete illegittimamente, sono 17. E' evidente che le sedi, riservate alla mobilità interregionale (pari al 30% delle sedi libere e disponibili), sono superiori rispetto a quelle indicate dall'USR Campania. E' evidente, che l'agire dell'USR Campania va in contrasto con l'interesse pubblico del buon andamento della direzione dell'istituzione scolastica e della garanzia del diritto allo studio degli alunni, così come previsto dallo stesso decreto di



mobilità n. 0016314 del 15/07/2019. È EVIDENTE, tra l'altro CHE I CONTI NON TORNANO, ATTESO CHE SE CON DECRETO prot. AOODRCA n. 14213 del 14 giugno 2019, SI STABILIVANO UN NUMERO DI 946 ISTITUTI NORMO DIMENSIONATI ED ALCUNI DI TALI ISTITUTI SONO STATI AFFIDATI ILLEGITTIMAMENTE IN REGGENZA , È EVIDENTE CHE LE PRESCRIZIONI DEL MIUR DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE n. 405 del 08 maggio 2019 NON VENIVANO RISPETTATI. IN PRATICA L'USR CAMPANIA NON HA RICOPERTO CON DIRIGENTE SCOLASTICO EFFETTIVO TUTTI I 946 ISTITUTI NORMO DIMENSIONATI ATTESO CHE 17 DI QUESTI ISTITUTI SONO STATI CONFERITI, ILLEGITTIMAMENTE IN REGGENZA. SI CHIEDE QUINDI LA DISAPPLICAZIONE DEL DECRETO prot. AOODRCA n. 14213 del 14 giugno 2019 ATTESO CHE ILLEGITTIMO E CONTRARIO ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE E DEL DECRETO MIUR.

Si ripete l'istituto “F. De Santis, ubicato in Lacedonia, così come l'istituto “ I.C. T. Tasso” ed ancora l'istituto “ I.C. A”. Manzi” e l'istituto “F. De Sanctis Di Caposele” ecc. sono scuole normo-dimensionate; tutto ciò sta a significare che si tratta di istituti con un numero di alunni superiore a 600 onde per cui bisognevoli di dirigente effettivo e non di dirigenti in reggenza.

Il giudicante dovrà, nel caso di specie, valutare la lesione del principio costituzionale di buon andamento della P.A. Ed, infatti, i dirigenti sopra menzionati saranno costretti a dirigere più



complessi scolastici, normo dimensionati, in violazione delle norme di legge e di quanto statuito dal Miur. (vedasi allegato, n. 6.).

La riforma dell'organizzazione amministrativa voluta dalla Legge delega n. 421/1992 è nata con l'intento di migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione, al fine di adeguare l'attività amministrativa pubblica agli standard qualitativi e quantitativi europei. Nel caso di specie, è evidente il venir meno di tali standard fissati da una norma di legge. Il Dirigente scolastico deve garantire l'igiene, il buon andamento scolastico degli alunni e degli insegnanti, attuare progetti con finalità educative, crontollare l'operato degli insegnanti di sostegno; rapportarsi, in ques'ultimo caso, con i genitori, psicologi ed operatori sanitari nei casi più gravi ecc.

Il giudicante dovrà tener conto che il dirigente scolastico dovrà occuparsi anche e, soprattutto, della **sicurezza** scolastica al fine di garantire l'osservanza di tutte le norme **sismiche**. Occorre pertanto che gli istituti vengono affidati a dirigenti effettivi che possano seguire in maniera attenta e puntuale le necessità dell'istituto.

Ma vi è di più, i complessi scolastici, normo dimensionati, sopra indicati, si compongono di una scuola di infanzia, di una scuola primaria e di una scuola secondaria;

A parere di questa difesa, è umanamente impossibile gestire due istituti normo dimensionati composti da più sedi (tre sedi scolastici), situati in luoghi diversi e distanti tra loro. Vi è da

14



sottolineare che in tale periodo con i problemi di coronavirus la presenza del dirigente scolastico assume rilevanza necessaria ed indispensabile. Se, infatti, con l'ultimo decreto del Presidente Conte è stata prevista la sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole, i dirigenti continuano a svolgere la propria attività lavorativa. In In ultimo, il decreto, approvato dal governo, prevede per il dirigente scolastico una serie di adempimenti necessari ed indispensabili per garantire la sicurezza degli istituti dal diffondersi del coronavirus. Il legislatore, però, ha previsto per il dirigente scolastico la sola possibilità di coprire due istituti scolastici soltanto quando uno di essi sia sottodimensionato.

L'agire della P.A. è nel caso di specie illegittimo e contra legem atteso che l'USR Campania doveva nel bilanciare gli opposti interessi in gioco far sicuramente prevalere l'interesse prioritario del buon andamento della P.A.. L'Usl Campania avrebbe dovuto, a parere di questa difesa, affidare le scuole normo dimensionate ad un dirigente effettivo e non ad un dirigente, in reggenza, come è illegittimamente accaduto.

Questa difesa fa presente, che un dirigente scolastico può dirigere due istituti (uno effettivo e l'altro in reggenza) solo ed esclusivamente nella sola ipotesi in cui l'istituto che viene affidato in in reggenza sia sotto – dimensionato (ossia istituto con un numero di alunni inferiore a 600). Nel caso di specie, i dirigenti, sopra indicati, dirigono due istituti normo – dimensionati (con più di 600 alunni per istituto) situati in luoghi diversi e distanti tra loro.



L'art. 19, comma 5, del D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, novellato dall'art. 4 comma 69, legge n. 183 del 12 novembre 2011 – legge stabilità 2012 pubblicata in gazzetta ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011. Tale norma di legge, precisa: *“Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiori a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani...non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.”*

Ciò viene dedotto dallo stesso MIUR che con decreto n. 405 del 08/05/2019, così statuisce: *“Nella presente tabella, alla lett. B) è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate che, come previsto dalla legge n. 111/2011, così come modificata dalla legge n. 183/2011, dovranno essere assegnate con incarico di reggenza. Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato”*

Il Tribunale di Foggia, dott.ssa Lilia Ricucci, sul punto così statuisce: *“Occorre altresì richiamare l'art. 19, comma 5, del D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, nevellato dall'art. 4 comma 69, legge n. 183 del 12 novembre 2011 – legge stabilità 2012 pubblicata in gazzetta*



ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011. Tale norma di legge precisa che: “Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiori a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani... non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.”Ciò posto, dalle regole sottese all'impianto organizzativo del MIUR nella materia che ci occupa, si evince che soltanto alle scuole sottodimensionate possano essere assegnati dirigenti in reggenza. L'USR Molise, invero, ha assegnato la reggenza anche a scuole normodimensionate, come si evince dalla dettagliata indicazione in ricorso e dalla documentazione prodotta dalla Rizzo. Sebbene detta condotta non appaia conforme alle previsioni surrichiamate, la stessa, tuttavia, non comporta ad avviso del giudicante e nell'ambito della presente valutazione sommaria, l'automatico aumento delle sedi, tale influire sulla quota del 30%. Nondimeno, la fondatezza della domanda attorea, quanto meno con riferimento alla sede dell'istituto Manuppella di Isernia, risiede nel fatto che il Miur non ha dedotto ragione ostative tali da precludere alla Rizzo di ottenere l'assegnazione della predetta sede, in luogo Di Sanza Mariella, dirigente di ruolo effettivo dell'istituto San Giovanni Bosco e dirigente reggente dell'Istituto Manuppella di Isernia, scuola entrambe normodimensionate...”



L'Usr Campania, attribuisce in reggenza non solo le scuole sotto – dimensionate ma anche scuole normo – dimensionate.

Le scuole normo dimensionate affidate in reggenza, infatti, sono, :

- 1) **“I.C. T. Tasso** normo – dimensionato, Bisaccia
- 2) **Istituto Omnicomprensivo F. De Santiis** - normo dimensionato Lacedonia
- 3) **I.C Manzi** normo – dimensionato Calitri
- 4) **I.C. F. De Sanctis** normo – dimensionato Caposele
- 5) **I C S. Bartolomeo in Galdo** normo – dimensionato San Bartolomeo in Galdo ecc.

E' di solare evidenza che alla ricorrente doveva essere affidato uno degli istituti scolastici normo dimensionati, che risultano, ancora oggi, liberi e disponibile, a tutela del corretto funzionamento della P.A. e, soprattutto, a tutela della ricorrente, beneficiaria della legge 104/92 art. 3, comma 3. e soprattutto secondo le direttive del MIUR che con decreto n. 0000405 del 08/05/2019 stabiliva per la Regione Campania n. 946, sedi, da assegnare a dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato. Ed, invece, alcune delle 946 sedi, ed in particolare gli istituti sopra indicati di cui al decreto n. 18830 del 27-08/2019, l'USR Campania li ha destinati, illegittimamente, in reggenza.

Il Miur, ha previsto per la Regione Campania, la copertura di tutti i 946 istituti normo dimensioni con dirigente effettivo. É provato,



invece, che ci sono istituti normo dimensionati, bisognevoli di dirigente effettivo, affidati illegittimamente in reggenza.

II

Questa difesa chiede per la dott.ssa Rizzo l'istituto I.C. Perna Dante di Avellino, attribuito, illegittimamente, dall'USR Campania, con mobilità interregionale, al dott. Lieto Attilio. Il dott. Lieto Attilio ha ottenuto la mobilità interprovinciale in Regione Campania beneficiando della legge 104/92 art. 3, comma 1, personale. Il dott. Lieto Attilio, aveva ottenuto **nell'anno precedente** mobilità interregionale dalla Regione Lazio alla Regione Molise presso l'istituto Cuoco Manuppella sempre beneficiando della legge 104 personale. Il dott. Lieto Attilio non ha mai preso servizio presso l'istituto Cuoco Manuppella atteso che riceveva incarico presso Ufficio Scolastico Regionale Campania (comando presso il M.I.U.R. Ufficio scolastico Regionale Campania). E' evidente che l'USR Campania in riferimento all'ultima mobilità interregionale 2019 – 2020 del dott. Lieto Attilio non doveva considerare, per lo stesso, la legge 104/92 art. 3, comma 1 personale atteso che il dott. Lieto già si trovava, al momento della presentazione della domanda di mobilità, in Regione Campania per incarico dallo stessoUSR Campania. **Il dott. Lieto Attilio doveva rimanere nella Regione Molise in quanto non poteva usufruire della legge 104/92 personale atteso che al momento della presentazione della domanda di mobilità già si trovava in Regione Campania.** Per lo stesso doveva applicarsi l'art. 4, comma 5, del



D.M. 635 del 27 agosto 2015 – attuativo dell'art. 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – a norma del quale “ *I destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella Regione assegnata per almeno un triennio*”. Il dott. Lieto Attilio, a parere di questa difesa, deve prima rientrare nel proprio istituto scolastico, assegnatogli, con la mobilità interregionale 2018/2019 “istituto Cuoco Manuppella MOLISE”, e successivamente, al termine dell'anno scolastico, presentare nuova domanda di mobilità interregionale usufruendo della legge 104/92 personale in deroga alla legge sopra menzionata. In conclusione, L'Usr Campania nella domanda di mobilità interregionale, doveva preferire al dott. Lieto Attilio la dott.ssa Rizzo atteso che il dott. Lieto Attilio al momento della presentazione della domanda di mobilità già si trovava, per incarico dallo stesso USR Campania, in Regione Campania. E' evidente che l'istituto l'istituto I.C. Perna Dante di Avellino ben può essere attribuito alla dott.ssa Rizzo beneficiaria della legge 104/ art. 3, comma 3 del padre.

III

L'art. 9, comma IV del C.C.N.L. Stabilisce: “*Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente...*”



L'art. 9, comma IV del C.C.N.L, nel prevedere per la mobilità interregionale un limite fino al 30% dei posti vacanti e disponibili, deve considerarsi contraria a norme imperative.

Questa difesa ne chiede la disapplicazione e/o la nullità.

La ratio della legge 104/92 è quella di tutelare il disabile senza alcuna limitazione territoriale; difatti, I commi 5 e 6 dell'articolo [33](#) della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere...

La sentenza della dott.ssa Campidoglio del Tribunale di Benevento con sentenza, n. 377/2017 sul punto osserva: “ *In via generale si premette che l'art. 33, comma V della legge sopra citata, come modificato dalla legge, n. 183.10 statuisce che il lavoratore di cui al comma III ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede*”

All'uopo si osserva che pur non essendo prevista una espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, V°. l. 104/92, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente “i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (art. 2 l. 104/92) ed evidente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei



diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento nel recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (c.f.r. Art. 1 l. 104/1992).

Detta norma unitamente all'art. 33 della medesima legge si configurano, infatti, quali disposizioni di una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti.

Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Come evidenziato dalla Cass. Sez. un. 27.03.2008, n. 7945, “la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare –



lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psicofisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”.

Il rilievo anche costituzionale, come evidenziato dagli interventi della Corte Costituzionale in subiecta materia, dei diritti, che l'art. 33, 5° co. l. 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, 1° co., c.c.”
(vedasi allegato, sentenza n. 377/2017 del tribunale di Benevento)

Pertanto, nel caso di specie, la limitazione del 30% sui posti liberi e disponibile riservata alla mobilità interregionale, deve ritenersi contraria a norma imperativa onde per cui va assolutamente disapplicata. Tale disposizione, va in palese contrasto con il disposto dell'art. 33 c. 5 legge 104/1992 e, pertanto, la relativa disposizione va dichiarata nulla e/o disapplicata. In un identico giudizio, il Tribunale di Milano sul punto così statuisce: “... *A fronte di detti elementi, l'amministrazione, che ne aveva l'onere, non ha né allegato né documentato l'esistenza di ragioni impeditive al trasferimento, non potendo essere dette ragioni essere ravvisate né dai limiti territoriali introdotti con atto amministrativo del 10/07/2016*



(limiti non previsti dalla norma di legge), né, in via generale astratta ed automatica, dall'esistenza di norme di legge, di pari rango rispetto al citato art. 33, che prevedono vincoli di inamovibilità pluriennale del dipendente (art. 35 comma V bis d.lgs. 165/2001). Va infatti considerato che, se si ritenesse automaticamente destinata a prevalere tale ultima norma generale (divieto di trasferimento prima dei sei anni, e comunque prima dalla scadenza dell'incarico triennale) su quella (speciale) dell'art. 33, quinto comma, si giungerebbe di fatto – nel caso concreto – a privare di qualsivoglia tutela immediata l'interesse del disabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 09/10/2017, n. 4671: “Il trasferimento ex art. art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 è disposto a vantaggio e nell'interesse esclusivo non dell'amministrazione ovvero del richiedente, ma del disabile”). Ciò soprattutto in una situazione come quella oggetto del presente procedimento, nella quale il MIUR non allega l'esistenza di istituti – alternativi rispetto al trasferimento della dipendente – ugualmente idonei a soddisfare, quanto meno temporaneamente, le esigenze di tutela – di rango primario e prevalente – del soggetto affetto da invalidità. In un simile contesto, in assenza di prospettate misure di tutela del disabile alternative rispetto a quella del richiesto trasferimento; in presenza di tutti i presupposti di cui all'art. 33, V comma, legge n. 104/1992 e di posti vacanti e disponibili in Molise;...”vedasi allegato ordinanza Tribunale di Milano



Il Giudicante dovrà considerare che nella Regione Campania ci sono molti posti liberi e disponibili di istituti normo – dimensionati affidati illegittimamente in reggenza a dirigenti che, già, hanno una sede effettiva! Sul punto si specifica, ancora una volta, che l'USR Campania ha disatteso le indicazioni previste dal decreto, n. 0000405 del 08/05/2019. Il decreto del Miur stabiliva per la Regione Campania n. 946, sedi, da assegnare a dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato. Ed, invece, alcuni di tali istituti sono stati affidati illegittimamente in reggenza.

Ed, infatti, molti posti nella Regione Campania sono stati affidati a dirigenti scolastici in reggenza. Ciò sta a significare, come specificato sopra, che il dirigente, in reggenza, ha già un posto effettivo, quindi, inevitabilmente, il dirigente dovrà dividersi tra due istituti scolastici (istituto effettivo e istituto affidato in reggenza) che si trovano in zone completamente diverse e distanti tra loro

III

Altra violazione ascrivibile al comportamento amministrativo dell'USR Campania è quello riguardante il diritto di precedenza ai fruitori della legge 104/92 art.3 comma 1 personale.

L'USR Campania, infatti, ha negato il trasferimento della ricorrente, beneficiaria della L. 104/92 art. 3, comma 3 familiare, attribuendo la precedenza a coloro i quali avevano i “benefici” di cui all'art. 3 comma 1 personale.



Ciò è in palese contrasto con il comma 5 della art. 33 della L.104/92 che espressamente attribuisce il diritto del trasferimento interregionale solo ed esclusivamente a coloro che si trovano nella condizione di assistere un disabile in condizione di **gravità** di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Il comma 5 dell'art. 33 della L. 104/92 recita: *“il lavoratore di cui **al comma 3** ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Chiara è, dunque, la violazione di legge in capo all'USR Campania che di fatto, in violazione di legge, ha dato la precedenza a coloro i quali avevano presentato la domanda di trasferimento interregionale ai dirigenti scolastici, aventi solo ed esclusivamente il comma 1 della Legge 104/92 personale. In conclusione, l'operato dell'U.S.R.Campania per la mobilità dei dirigenti scolastici ha di fatto violato la Lex Specialis di cui all'art. 33 comma 5° della Legge 104/92 che espressamente attribuisce i benefici di cui all'art. 33 della L. 104/92 solo per coloro i quali assistono un disabile in situazione di **gravità**. **IL** dirigente scolastico Lieto Attilio ha di fatto scavalcato la ricorrente perchè beneficiario dell'art. 3 comma 1 personale. La ricorrente, invece, era l'unica che aveva diritto alla mobilità interregionale e, dunque, ad essere trasferita in Campania, perchè beneficiaria dell'art. 3 comma 3 della Lex Specialis 104/92.



Per ciò che concerne il periculum in mora, è di assoluta evidenza che la ricorrente deve assistere il proprio genitore titolare dei benefici di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92.

La sussistenza del periculum in mora consiste nel fatto che la ricorrente si trova a centinaia di Km di distanza rispetto al proprio genitore disabile, beneficiario della legge 104/92 art. 3, comma 3, sottraendo pertanto tutto il tempo alla cura del proprio genitore – con tutte le conseguenze che ciò comporta anche dal punto di vista del dispendio di energie fisiche e mentali. Detto danno, ad avviso di questa difesa, deve considerarsi non risarcibile per equivalente con le forme del giudizio ordinario. Parte ricorrente ha chiesto il trasferimento per assistere il proprio genitore, beneficiario della 104/92!.

Il padre della ricorrente, beneficiario della legge 104/1992, art. 3, comma 3, risiede nel comune di Benevento, per cui è evidente l'interesse della ricorrente ad ottenere il trasferimento in Regione Campania. Le sedi indicate nel ricorso sono di gara lunga più vicini rispetto all'attuale sede di servizio.

La ricorrente ha scelto la Regione Campania per motivi di vicinanza rispetto al domicilio del disabile e le sedi indicate nelle conclusioni del ricorso permettono alla ricorrente di poter accudire meglio il proprio padre, rispetto alla sede di lavoro attuale.

Alla luce di quanto detto, è evidente che, nel caso di specie, devono trovare applicazione per la ricorrente i benefici di cui alla



legge 104/1992 che l'Usr Regione Campania non ha tenuto in debita considerazione.

L'art. 33 comma 5 della legge 104/92, come modificato dalla legge n. 183/10, statuisce che” il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.....”. La natura di norma imperativa di tale disposizione è evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge, 104/92, contenente “i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 l. 104/1992). Come evidenziato



dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, “la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”. La giurisprudenza ha più volte accertato il requisito della irreparabilità del pregiudizio nel caso di assistenza di un familiare, beneficiario della legge 104/92 art. 3, comma 3, riconoscendo il requisito del periculum in mora nei giudizi in materia di trasferimento. A parere di parte ricorrente, il giudice deve, ictu oculi, valutare l'enorme distanza intercorrente tra la Regione Molise e la Regione Campania. Il pregiudizio è enorme in quanto il padre della ricorrente, bisognoso di cure, ultra 80 enne, potrebbe nelle more del giudizio ordinario venire anche meno. Il diritto all'assistenza e all'affetto che la ricorrente può dare al proprio genitore, in tale periodo di tempo, non sono in alcun modo, a parere di questa difesa, risarcibili per equivalente.

tutto quanto premesso, la ricorrente come sopra rapp.ta e difesa

r i c o r r e

All'Ecc.mo Tribunale adito perchè, voglia accogliere le seguenti

c o n c l u s i o n i



1) in via cautelare ex art. 700 c.p.c. con decreto inaudita altera parte, stante l'estrema urgenza e/o in subordine in pieno contraddittorio tra le parti, per tutti i motivi sopra esposti disporre il trasferimento della ricorrente, con incarico di dirigente scolastico, nella Regione Campania, presso uno dei seguenti istituti : 1) in primis l'istituto I.C. Perna Dante di Avellino, codice AVIC865001 2) in subordine, presso l'istituto normo dimensionato, illegittimamente affidato in reggenza, I.C. T. Tasso di Bisaccia, codice avic83200n, 3) in subordine, ancora, presso l'istituto normo dimensionato, IC S. Bartolomeo in Galdo, codice bnic82500a, o, ancora, presso l'istituto E. Medi San Bartolomeo in Galdo, codice BNISN0400d;

2) In subordine, ancora, e sempre con decreto inaudita altera parte, stante l'estrema urgenza e/o in subordine in pieno contraddittorio tra le parti, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di diniego al trasferimento, nei confronti della ricorrente, e previa se del caso sua disapplicazione, in accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti, disporre il trasferimento della ricorrente, con incarico da dirigente scolastico, in una delle seguenti sedi Campane indicate: 1) in primis, istituto I.C. Perna Dante di Avellino, CODICE AVIC865001 2) in subordine presso l'istituto normo dimensionato, illegittimamente affidato in reggenza, I.C. T. Tasso di Bisaccia codice avic83200n, 3) in subordine ancora presso l'istituto normo dimensionato IC S. Bartolomeo in Galdo codice



bnic82500a o ancora presso l'istituto E. Medi San Bartolomeo in Galdo codice bnis00400d,

3) Fissare, in ogni caso, l'udienza di comparizione delle parti per il merito;

4) **ISTANZA autorizzare, stante l'elevato numero dei controinteressati e l'impossibilità di reperire la residenza di tutti i controinteressati, indicati nel ricorso, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienze ai controinteressati, tramite pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'ufficio scolastico Regionale per la Campania;**

NEL MERITO:

1) confermare l'auspicato provvedimento cautelare;

in accoglimento del ricorso per tutti i motivi sopra esposti, disporre il trasferimento della ricorrente, con incarico di dirigente scolastico, nella Regione Campania, presso uno dei seguenti istituti : 1) in primis l'istituto I.C. Perna Dante di Avellino, 2) in subordine presso l'istituto normo dimensionato, illegittimamente affidato in reggenza, I.C. T. Tasso di Bisaccia codice avic83200n, 3) in subordine ancora presso l'istituto normo dimensionato IC S. Bartolomeo in Galdo codice bnic82500a o ancora presso l'istituto E. Medi San Bartolomeo in Galdo codice bnis00400d;



2) In subordine, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di diniego al trasferimento, nei confronti della ricorrente, e previa se del caso sua disapplicazione, in accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti, disporre il trasferimento della ricorrente, con incarico da dirigente scolastico, in una delle seguenti sedi Campane indicate: 1) istituto I.C. Perna Dante di Avellino, 2) in subordine presso l'istituto normo dimensionato, illegittimamente affidato in reggenza, I.C. T. Tasso di Bisaccia codice avic83200n, 3) in subordine, ancora, presso ll'istituto normo dimensionato IC S. Bartolomeo in Galdo, codice bnac82500A, o, ancora, presso l'istituto E. Medi San Bartolomeo in Galdo codice BNIS00400D;

3) **ISTANZA, Autorizzare, stante l'elevato numero dei controinteressati, così come indicati nel ricorso, e l'impossibilità di reperire le residenze di ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienze ai controinteressati, tramite pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'ufficio scolastico Regionale per la Campania;**

4) In ogni caso, condannare il Miur, e/o i resistenti, al pagamento delle spese e competenze di cause con attribuzione, dichiarandone di averne fatto espresso anticipo.



Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile ma il reddito della ricorrente è inferiore ai limiti di legge per cui il presente procedimento è esente.

Si allega a tal fine dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dalla ricorrente.

Si esibiscono e depositano i seguenti documenti:

allegato, n. 1) ordinanza del Tribunale di Foggia, Giudice dott.ssa Ricucci + decreto Ufficio scolastico Regione Molise assegnazione sede da pag. 1 a pag. 5;

allegato, n. 2) domanda di mobilità interregionale in entrata per la Regione Campania, + dichiarazione di assistenza genitore disabile, dichiarazione di essere l'unica ad assistere il genitore + omologa per legge 104/92, curriculum vitae dott.ssa Rizzo da pag. 6 a pag. 24);

allegato, n. 3), circolare Miur del 03/06/2019, n. 0026398 da pag. 25 a pag.28);

allegato, n. 4), decreto protocollo n. 14213 del 14 giugno 2019 + decreto di mobilità n. 0016314 del 15 luglio 2019, integrazione decreto di mobilità n. 0016641 del 19/07/2019 da pag. 29 a pag. 42;

allegato, n. 5), richiesta documenti all'USR Campania legge 241/90 + curriculum vitae del dott. Lieto Attilio + 104/92 personale art. 3, comma 1 + incarico presso il Comune di Aiello Del Sabato (AV) per Usr Campania + domanda di mobilità del



dott. Lieto Attilio + mobilità del 13/07/2018 della REGIONE
MOLISE dove Lieto Attilio otteneva il trasferimento presso
l'istituto Cuoco Manuppella (Molise) da pag. 43 a pag. 77;

**allegato, n. 6), decreto n. 0000405 del 08/05/2019 da pag. 78
a pag. 80;**

**allegato, n. 7), decreto n. 0018830 del 27/08/2019, istituti
normo dimensionati affidati in reggenza da pag. 81 a pag.
85;**

**allegato, n. 8), istanza di accesso agli atti + impugnativa da
pag. 86 a pag. 88;**

**allegato, n. 9) estratto contratto collettivo art. 9 del
C.C.N.L., area V del 15 luglio 2010 + legge D.lgs n. 165 del
2001, da pag. 89 a pag.93;**

**allegato, n. 10) ordinanza trib. Di Foggia e ordinanza trib. Di
Milano.**

Benevento, li 12/03/2020.

Avv. Fioravante Orlando

Avv. Pio Orlando

